



CITTÀ DI CUSTONACI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

CF 80002670810

III SETTORE UFFICIO TECNICO

PARERE MOTIVATO N° 4/2025 DEL 25/07/2025

DI CONCLUSIONE CON ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

– LIVELLO II – VALUTAZIONE APPROPRIATA -

Art.1 del D.A. n.237/Gab. del 29/06/2023 - (punto 10 D.A. n.237/2023)

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Preso atto del Decreto Sindacale n° 7 del 19/11/2024 con la quale è stata individuata e attribuita la funzione Dirigenziale ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi in applicazione della Legge 15/05/1997 n°127 e successive modifiche ed integrazioni come recepita dalla Legge Regionale 07/09/1998, n°23;

preso atto dei Decreti Sindacali n° 5 del 13/08/2024 e n° 8 del 03/12/2024 con i quali è stata istituita la commissione consultiva per la verifica delle valutazioni di incidenza ambientale V.Inc.A del Comune di Custonaci;

VISTA la richiesta presentata in data 21/07/2023 protocollo N° 11367 da sig. BRANDLHUBER Arno Hans, nato in Germania il 15/05/1964, C.F.: BRNRHN64E15Z112B, residente in Berlino (Germania) in Corneliusstrasse n.12/b, nella qualità di proprietario del lotto di terreno ubicato in Custonaci, nella c/da Visicari, censito in catasto terreni al foglio di mappa n.124 particelle nn.10 e 13, finalizzata all'attivazione della procedura di valutazione di incidenza – valutazione appropriata art.5 del D.P.R. N°357/97 e D.A. n. 237 del 29/06/2023 (punto 10 D.A. n.237/2023, Livello 2) per il "*Progetto per la realizzazione di un fabbricato a piano terra per uso civile abitazione, da ubicare del lotto di terreno sito in Custonaci, nella c/da Visicari, censito in catasto terreni al foglio 124 particella 10 e 13*"

VISTO il versamento di € 1.000,00 su c.c.p. n. 12160917 intestato alla Tesoreria Comunale di Custonaci, per diritti di istruttoria Valutazione di Incidenza Livello II – valutazione appropriata;

VISTA la nota prot. n° 372 del 10/01/2025 con la quale questa Autorità Competente ha dato avviso dell'avvio del procedimento e contestuale richiesta di parere preliminare all'Ente Gestore ovvero al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 2 - Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale;

PRESO ATTO che entro il termine di legge non è pervenuto il relativo parere preliminare da parte del Servizio 2° Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale;

DATO ATTO che è stata garantita, la pubblicazione, sull'Albo pretorio online e nell'apposita sezione Valutazioni Ambientali del sito web istituzionale, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, senza che, entro il termine di 30 giorni, sia pervenuta alcuna osservazione;

VISTO il verbale di parere negativo espresso in data 22/04/2025 dalla commissione per le valutazioni di incidenza del Comune di Custonaci pervenuto con prot. n° 5424 del 23/04/2025 che qui si intende integralmente trascritto per farne parte integrante e sostanziale e di cui si riportano le seguenti motivazioni:

La Commissione, dopo aver ulteriormente visionato gli elaborati di progetto prodotti dal Proponente, relativi al Progetto per la realizzazione di un fabbricato a piano terra per uso civile abitazione, da ubicare del lotto di terreno sito in Custonaci, nella c/da Visicari, censito in catasto terreni al foglio 124 particella 10 e 13 decide di esitare la stessa secondo le motivazioni di seguito riportate.

Premesso, che in data 11/04/2025, la Commissione, composta dall'Ing. Roberto Provenza, il Dott. Agr. Vincenzo Piazza e il Dott. Geol. Giuseppe Marino, si è recata sui luoghi oggetto dell'intervento per riscontrare lo stato di fatto e le condizioni di naturalità dei luoghi. A seguito di detto sopralluogo, sulla scorta degli approfondimenti e dei rilievi effettuati, la Commissione esprime le seguenti valutazioni. In primo luogo, da quanto visto nel corso del sopralluogo, si è riscontrato che il sito mostra dal punto di vista ecologico condizioni di alterazione limitata e/o assenti. Infatti, nell'intorno del sito è presente un'edificazione di tipo a case sparse, ma nello specifico il lotto oggetto di intervento è interessato dalla presenza dell'Habitat 5330 "Arbusteti termo-mediterranei e predesertici".

Il lotto oggetto di intervento ricade interamente all'interno della ZSC ITA010017 "Capo San Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni di Scopello, Monte Sparacio" e rappresenta un agroecosistema di interesse faunistico in quanto ricade in zona IBA (Important Bird and Biodiversity Area), n. 156 – Monte Cofano, Capo S. Vito e Monte Sparagio.

Il riferimento per gli obiettivi di mantenimento, gestione e conservazione del sito è rappresentato dal Piano di Gestione dei Monti di Trapani, approvato con D.D.G. n. 347 del 24/06/2010.

Premesso che lo studio di incidenza presenta alcune carenze e modesti approfondimenti sugli aspetti faunistici vegetazionali e che le misure di mitigazione proposte non garantiscono l'eliminazione degli impatti negativi relativi al progetto.

Considerato che:

- il mantenimento dei caratteri del sito è indispensabile per gli obiettivi di conservazione del sito Natura2000 e della ZSC;
- l'intervento, trattandosi di una nuova edificazione di un fabbricato ad uso di civile abitazione, comporta inevitabilmente consumo di suolo, risorse naturali, l'alterazione della comunità vegetale e le perturbazioni della fauna;
- tra le norme di salvaguardia specifiche del Piano di Gestione "è vietato: asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore del sito; distruggere, danneggiare o asportare vegetali di interesse comunitario, specie rare ed endemiche, o parti di essi; apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica di interesse comunitario e di rilevanza conservazionistica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore del sito";
- in relazione a quanto prodotto permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa;
- l'intervento programmato, nell'insieme e complessità delle sue azioni, non è coerente con gli obiettivi specifici di gestione e salvaguardia degli habitat e delle specie esistenti;

in considerazione di quanto fin qui esposto, la Commissione esprime all'unanimità **parere non favorevole** al progetto esaminato.

VISTA la comunicazione inoltrata alla ditta con prot. n. 7091 del 23/05/2025 di questo Ufficio di preavviso esito negativo per la Valutazione di Incidenza di livello II (valutazione appropriata) ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990;

VISTA l'integrazione documenti (Osservazioni) inviata dalla Ditta in data 03/06/2025 prot. n. 7609 trasmessi in data 11/06/2025 prot. n. 8088 alla commissione per le valutazioni di incidenza del Comune di Custonaci ai sensi dell'art.1 comma1 della Legge Regionale n°13 del 08/05/2007;

VISTO il verbale di conferma parere negativo espresso in data 10/07/2025 dalla commissione per le valutazioni di incidenza del Comune di Custonaci pervenuto con prot. n° 9566 del 11/07/2025 che qui si intende integralmente trascritto per farne parte integrante e sostanziale e di cui si riportano le seguenti motivazioni:

- considerato che il proponente, con le osservazioni trasmesse, non aggiunge elementi utili ad una ulteriore valutazione del progetto e ad una revisione del parere espresso, oltre a quanto già fornito in sede di prima verifica;
 - rilevato che l'intervento proposto rimane in contrasto con le misure di salvaguardia espresse dal Piano di Gestione, come già riportato nell'originario parere;
 - ritenuto che le misure di mitigazione previste nel progetto non consentono di escludere un'incidenza significativa e quindi il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;
- tutto ciò premesso

Si ribadiscono le motivazioni ed il **parere non favorevole** espresso nel Verbale del 22/04/2025.

RITENUTO di poter disporre assolta con esito negativo la procedura di valutazione di incidenza (valutazione appropriata Livello II) per il "Progetto per la realizzazione di un fabbricato a piano terra per uso civile abitazione, da ubicare del lotto di terreno sito in Custonaci, nella c/da Visicari, censito in catasto terreni al foglio 124 particella 10 e 13 ai sensi dell'art.1 del D.A. 237/Gab/2023 – Allegato 1, Punto 10;

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. n.303 del 28 dicembre 2019;

VISTO il D.A. 237/Gab del 29/06/2023 ed in particolare l'Allegato 1, emanato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

di rilasciare parere NEGATIVO di valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'art.5 del d.P.R. n.357/97, secondo le motivazioni acquisite nel verbale del 22/04/2025 della commissione per le valutazioni di incidenza del Comune di Custonaci pervenuto con prot. n° 5424 del 23/04/2025 e confermato in data 10/07/2025, con nota prot. n° 9566 del 11/07/2025, per il *"Progetto per la realizzazione di un fabbricato a piano terra per uso civile abitazione, da ubicare del lotto di terreno sito in Custonaci, nella c/da Visicari, censito in catasto terreni al foglio 124 particella 10 e 13 ai sensi dell'art.1 del D.A. 237/Gab/2023 – Allegato 1, Punto 10*

Inoltre, si dispone:

- pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente;
- trasmettere copia del presente provvedimento in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi elettronici:
 - al Sig. Brandhuber Arno Hans;
 - al Servizio 2° - Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale, del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
 - all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, cui sono affidate le azioni di sorveglianza ai sensi dell'art.15 del D.P.R. n.357/97 come disposto dal Punto 14 dell'Allegato 1 del D.A. n.237/2023.

Si informa, che nel rispetto del Punto 10 del D.A. n.36/2022 il presente parere sarà pubblicato nell'apposita sezione Valutazioni Ambientali nel sito web istituzionale raggiungibile nel seguente link:
<https://www.comune.custonaci.trapani.it/it/news/avviso-apertura-sezione-dedicata-valutazioni-ambientali>:

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima pubblicazione.

Custonaci, 25/07/2025

Il Responsabile del procedimento e del III Settore
(Geom Salvatore Santoro)

